



Spett.le **Comune di Brindisi**  
*Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio*  
[ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it)

*Attività Produttive e SUAP*  
[ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it)

e.p.c. **Regione Puglia**  
*Sezione Autorizzazioni Ambientali*  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Provincia di Brindisi**  
[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
*Direzione Generale Valutazioni Ambientali*  
*Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS*  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Ministero della cultura**  
*Soprintendenza Speciale per il PNRR*  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**  
[COMPNIEC@pec.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@pec.mite.gov.it)

**Oggetto:** [ID: 8687] Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 39,87165 MW in DC, da ubicarsi in agro del comune di Brindisi (BR), e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del comune di Brindisi (BR).  
Proponente: "BRINDISI ENERGIA5 S.R.L."

*Risposta alla nota del Comune di Brindisi-Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio Prot. 0132098 del 10/08/2023*

Il sottoscritto Lopez Martinez Luis nato in Spagna a Elche il 11/04/1979, C.F: LPZLSU79D11Z131R, domiciliato a Vercelli (VC) in Corso libertà n°17- CAP 13100, in qualità di rappresentante della società **BRINDISI ENERGIA5 S.R.L.** con sede legale a Vercelli (VC), *Corso Libertà n.17 – CAP 13100*, , Codice Fiscale 02728470028 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli, Novara, Verbanò, Cusio, Ossola, REA VC-301244, indirizzo PEC: [brindisienergia5@legalmail.it](mailto:brindisienergia5@legalmail.it) , in risposta alla nota del Comune di Brindisi-Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio Prot. 0132098 del 10/08/2023, relativamente al "Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 39,87165 MW in DC, da ubicarsi in agro del comune di Brindisi (BR),

**BRINDISI ENERGIA5 SRL**  
VERCELLI (VC) - 13100  
CORSO LIBERTA' 17  
P.IVA: 02728470028

e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del comune di Brindisi (BR), con la presente

### ESPONE

quanto segue:

Il progetto è ubicato fuori dai vincoli del PPTR, infatti l'unica area di interferenza è relativa alla viabilità di servizio (cerchietto celeste) che rientra in "UCP-aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100mt)", come da planimetria che segue.



Se vi è la necessità di restare al di fuori dell'area di rispetto, si potrebbe eliminare la viabilità oppure riposizionarla al di fuori di tale buffer (accanto al confine dei due lotti confinanti).

Il parere non favorevole del Settore Urbanistico del Comune di Brindisi, sulla base delle motivazioni ivi indicate, può essere superato per difetto di motivazione.

La DGR 176/2015 di approvazione del PPTR, dispone che "Merita, però, evidenziare che il PPTR non prevede **gli ambiti territoriali estesi (ATE) del PUTT/P**, i quali, quindi, **dalla data di approvazione del PPTR cessano di avere efficacia**".

#### 1) Superamento del PUTT/P

**Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P)**, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000, **è stato ampiamente superato dal PPTR** approvato con delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015.

L'impostazione del PPTR risponde, oltre che all'esigenza di recepimento della Convenzione e del Codice, anche alla volontà di affrontare e superare i diversi limiti maturati nell'attuazione del PUTT/P.

Il parere del Comune si basa esclusivamente su quanto disciplinato dal precedente ed ormai superato PUTT, il quale presenta molti limiti tra i quali si evidenziano i seguenti, che sono riportati anche nella "Relazione Generale del PPTR":

- 1) la carente e non adeguata rappresentazione cartografica degli elementi oggetto di tutela che ha reso di difficile gestione il rilascio delle autorizzazioni;
- 2) l'esclusione dal piano dei "territori costruiti" e di gran parte del territorio rurale che aveva reso il quadro conoscitivo molto frammentato e senza un'adeguata contestualizzazione degli elementi da tutelare;
- 3) il carattere strettamente vincolistico dell'impianto normativo, a volte complesso e di difficile interpretazione;
- 4) il quadro conoscitivo presenta forti frammentarietà: non solo viene escluso il paesaggio costruito ed è assente un'analisi ecologica del territorio, ma manca un'adeguata contestualizzazione degli elementi da tutelare;
- 5) l'impianto normativo è complesso, farraginoso e di difficile interpretazione (continui rimandi "a cannocchiale" delle norme); i vincoli stessi appaiono sovente territorialmente rigidi e astratti dalle specificità del contesto; i confini sono di difficile interpretazione.

Ciò posto, considerato altresì che il par. 05 della Relazione Generale del PPTR dispone espressamente che "L'impostazione del PPTR risponde [...] anche alla volontà di affrontare e superare i diversi limiti maturati nell'attuazione del PUTT/P", si rileva che con l'approvazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR), il precedente Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) ha cessato di avere efficacia, compresi gli ATE (Ambiti Territoriali Estesi) e gli ATD (Ambiti Territoriali Distinti), determinando il superamento dei limiti normativi del precedente PUTT".

Inoltre, l'art. 98-bis del PPTR dispone che nel caso di mancato adeguamento al PPTR di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, "...le disposizioni del PPTR prevarranno sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in altri strumenti di pianificazione territoriale".

Inoltre, l'art. 100 del PPTR dispone che laddove il PUTT non può ritenersi conforme al PPTR, occorre individuare le variazioni da apportarvi per renderlo conforme, con conseguente avvio del procedimento di adeguamento di cui all'art. 97.

Infine, considerato che il Comune ha erroneamente inquadrato il progetto nella lettera d) dell'art. 3.08 delle NTA, si rileva che l'impianto agrovoltico *de quo* rientra invece nella disciplina di cui all'art. 3.08, lettera e), delle NTA secondo cui sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, nonché gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali ripari naturali esistenti.

L'agrovoltico determina, infatti, una maggiore resa dei terreni, oltre ad un minore consumo di acqua per l'irrigazione poiché grazie al parziale ed intermittente ombreggiamento dei moduli fv, il terreno si mantiene più umido e le piante sono protette dall'eccessivo irraggiamento solare (soprattutto nelle ore più calde della giornata). Inoltre, la realizzazione del progetto in oggetto consente l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e, per tale motivo, rappresenta certamente una risorsa per contrastare il frequente abbandono dei terreni degli ultimi decenni.

Alla luce di quanto sopra, stante l'evidente superamento del PUTT, si rileva il difetto di motivazione del parere rilasciato dal Comune, in quanto lo stesso si fonda su una disciplina non più vigente e, pertanto, non applicabile al caso di specie.

Si evidenzia inoltre, che in data 21/02/2024 il Comune di Brindisi ha riaperto i termini per la presentazione delle osservazioni in merito all'adeguamento del PRG al vigente PPTR ai sensi dell'art. 97 delle norme tecniche di attuazione del medesimo piano.

Tale circostanza conferma che anche l'Ente Comunale ha contezza della necessità di adeguare il PRG alla normativa vigente al fine di tutelare gli interessi dei consociati, nonché al passo con le novità normative del settore dell'energia rinnovabile.

## 2) Attività connesse con la conduzione agricola

In relazione a quanto disposto dall'art. 48 NTA del PRG vigente, nonché dall'art. 49 del D.L. n. 13 del 24/02/2023 con modificazioni dalla L. 21 Aprile 2023 n. 41, è stata prodotta una "Lettera di intenti finalizzata alla potenziale collaborazione con l'Azienda Agricola" redatta il 17/04/2024, a dimostrazione che il progetto proposto esercita attività industriale connessa con l'agricoltura e che quindi la società proponente persegue quanto disciplinato dalla normativa di settore.

## 3) Prescrizioni di base di "Corsi d'Acqua"

E' bene precisare che i lotti di impianto hanno tenuto conto delle aree previste dal PPTR della Regione Puglia (normativa attualmente vigente), e delle fasce di pertinenza fluviale, rispettando una distanza dalle stesse non inferiore a 75 m. (come indicato dall'art. 10 delle N.T.A. dell'AdB del Novembre 2005). Per di più, nel documento "4RG-Relazione idrologica e idraulica ed Allegati", è evidente come i risultati delle simulazioni, in termini di massima area inondabile, lambiscono le particelle a sud prospicienti il reticolo idrografico del Bacino B1, senza interessare le aree di impianto.

Per tale motivo sono state escluse dal posizionamento dei moduli fotovoltaici, le aree ritenute a potenziale rischio inondazione, come è visibile nell'inquadramento che segue.





#### **4) Realizzazione di trasformazione AT/MT e di raccolta AT**

L'impianto sarà connesso alla RTN per il tramite di una stazione utente di trasformazione (set), che consentirà di elevare la tensione dell'impianto di produzione dalla media (MT - 30 kv) all'alta (AT - 150 kv) tensione, ed un sistema di sbarre AT, che raccoglierà l'energia prodotta sia dall'impianto in questione che da altri produttori con i quali si prevede di condividere lo stallo AT della SE RTN assegnato da Terna.

Il sistema di sbarre sarà connesso alla sezione a 150 kv del futuro ampliamento RTN tramite cavidotto interrato AT, di lunghezza pari a circa 85 m.

E' chiaro che l'ubicazione di tale opera, in zona agricola regolata dall'art. 48 delle NTA del PRG, segue il disegno ben più ampio della stazione satellite della esistente Stazione "Brindisi Sud" di Terna, e che per ovvie ragioni, deve essere ubicata nelle vicinanze della stessa poiché la sua dislocazione in area a destinazione industriale ben più distante, comporterebbe la realizzazione di ulteriori opere impattanti.

#### **CONCLUSIONI**

Per quanto sopra esposto, e vista la disponibilità delle aree in oggetto, non si ritiene attuabile la modifica del layout dell'impianto agrovoltaiico e del tracciato del cavidotto interrato, con relativa stazione di trasformazione AT/MT e di raccolta AT.

Sarebbe invece, da rivedere il parere non favorevole, visto che si basa per lo più sul Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/P (delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000), superato ampiamente dall'approvazione del PPTR con delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015.

Inoltre, al fine del rispetto di quanto indicato dall'art. 48 delle NTA del PRG comunale vigente, si fornisce in allegato "Lettera di intenti finalizzata alla potenziale collaborazione con l'Azienda Agricola", per il rilascio dei titoli autorizzativi.

Vercelli, 31/05/2024

La Società

**BRINDISI ENERGIA5 S.R.L.**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)